

**R**ekurskommission EDK/GDK  
**C**ommission de recours CDIP/CDS  
**C**ommissione di ricorso CDPE/CDS

Sezione A

composta da: Susanne Vincenz-Stauffacher (presidente), Gaby Schmidt, Marianne Stöckli-Bitterli

---

**Procedura B3-2014**

**DECISIONE DEL 17 DICEMBRE 2015**

nella causa

**X. Y.**

**Ricorrente**

contro

**Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  
rappresentata dal segretario generale Hans Ambühl, Casa dei Cantoni,  
Speichergasse 6, Casella postale 660, 3000 Berna 7**

**Convenuta**

a proposito del

**Riconoscimento della laurea italiana in Therapia Psicomotoria  
(decisione CDPE del 24 giugno 2014)**

## **A. Fatti**

1. In data 31 marzo 2014 la Ricorrente ha depositato presso la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE, di seguito la Convenuta) la domanda di riconoscimento del proprio diploma in Terapia Psicomotoria, conseguito in Italia.
2. Con decisione del 24 giugno 2014, la domanda della Ricorrente è stata respinta nel modo seguente:
  1. *La richiesta di riconoscimento a livello nazionale della sua laurea italiana in terapia psicomotoria può essere accettata solo a condizione che lei pareggi con le misure di compensazione le lacune di formazione constatate in merito al contenuto della formazione.*
  2. *Per stabilire la misura di compensazione concreta e le sue modalità deve prendere contatto con un istituto membro della Conferenza di coordinazione. Le misure di compensazione devono avere inizio entro due anni a partire dall'entrata in vigore della decisione. Una volta cominciato l'assolvimento di una misura di compensazione non è più possibile cambiare l'istituto di formazione. Se le misure di compensazione non vengono superate, non può essere rilasciato il riconoscimento. In questo caso non è possibile ripetere la misura di compensazione.*
  3. *Dopo che l'istituto di formazione ha stabilito le misure di compensazione concrete, lei ha la possibilità di chiedere alla CDPE una decisione impugnabile.*
  4. *Il riconoscimento di equivalenza sarà rilasciato appena è superata la misura di compensazione.*
  5. *La tassa d'esame dell'istanza ammonta a CHF 500.-. È compensata con l'avvenuto versamento dell'anticipo spese di CHF 500.-.*

*6. Contro la presente decisione è possibile inoltrare un ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione di ricorso della CDPE/CDS, Viktor Aepli, presidente, Cysatstr. 1, 6004 Lucerna. La memoria del ricorso deve essere formulata in una lingua nazionale svizzera, deve contenere la decisione impugnata, una richiesta precisa e debitamente motivata con indicazione dei mezzi di prova e deve essere firmata. Il dossier del ricorso deve essere presentato in due copie. È indispensabile indicare un recapito in Svizzera per le notificazioni. Al ricevimento del ricorso, di regola, la Commissione esige un anticipo di spese*

*7. Questa decisione è notificata per lettera raccomandata.*

La Convenuta giustificava il rifiuto sostenendo che il percorso formativo seguito dalla Ricorrente non fosse, per livello e durata, paragonabile al percorso formativo svizzero previsto per la terapia psicomotoria. Al contrario sarebbero state presenti significative differenze in termini contenutistici rispetto alla formazione svizzera. Il percorso formativo previsto dall'ordinamento scolastico italiano si svolgerebbe nell'ambito della facoltà di Medicina e Chirurgia e sarebbe costituito principalmente da corsi negli ambiti medici (chimica, biologia, anatomia) e prevalentemente da corsi nell'ambito neuropsichiatrico. Per contro il percorso formativo svizzero sarebbe maggiormente orientato alla preparazione professionale, tanto nel settore pedagogico-terapeutico quanto in quello medico-terapeutico. Le aree persona, gruppo, relazioni, corpo, gioco e movimento sarebbero quindi trattate al tempo stesso da un punto maggiormente sociale e pedagogico. La formazione della Ricorrente sarebbe caratterizzata da un livello elevato al punto di vista medico, ma non contemplerebbe gli aspetti applicativi della psicomotricità nell'ambito pedagogico. Pertanto sussisterebbe una significativa differenza di formazione in merito ai contenuti. Tale lacuna potrebbe essere colmata mediante l'attivazione di un intervento formativo integrativo.

3. La Ricorrente ha quindi presentato ricorso nei confronti di tale decisione con memoria del 30 luglio 2014, presso la Commissione di ricorso CDPE/CDS. Tenendo conto delle inevitabili differenze, essa ha richiesto che si rinunciasse alla domanda di interventi formativi integrativi. La Ricorrente ha sostenuto che gli aspetti pedagogici della terapia psicomotoria erano stati da lei approfonditi nel corso di uno stage di formazione della durata di 300 ore portato a termine presso la Scuola Speciale della Fondazione Don Carlo Gnocchi-Santa Maria alle Fonti, Salice Terme (PV, Pavia). Tale fondazione è una scuola speciale. L'obiettivo delle attività organizzate nell'ambito di questa scuola speciale era il miglioramento delle autonomie, delle competenze scolastiche e delle competenze relazionali attraverso il gioco, supportando al tempo stesso le capacità di apprendimento nell'esecuzione di tali attività. Inoltre a partire dall'inizio del 2014 la Ricorrente proseguiva la propria formazione presso l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, nell'ambito della quale l'attività lavorativa era precipuamente orientata alla terapia psicomotoria individuale e di gruppo. All'interno di questo corso teorico-pratico la relazione tra disabilità e scuola costituiva uno degli aspetti più rilevanti delle attività con i bambini presi in carico. Gli aspetti pedagogici erano stati altresì approfonditi dalla Ricorrente nel corso degli studi compiuti presso il liceo socio-economico Candida Lena Perpentì di Sondrio, dove nel 2010 aveva conseguito il diploma di maturità liceale. La formazione nel corso dei 5 anni del percorso liceale privilegiava le tematiche educative, psicologiche e sociologiche.
  
4. La Convenuta con il proprio parere del giorno 28 ottobre 2014 confermava la propria decisione e richiedeva che il ricorso fosse respinto, addebitandone i costi alla Ricorrente. In particolare a riguardo precisava che i percorsi formativi e di specializzazione indicati dalla Ricorrente non consentivano di escludere le lacune legate alla professione pedagogica così come accertate.

La Ricorrente rinunciava a una procedura di consultazione in relazione al parere espresso dalla Convenuta.

## B. Considerandi

1. La Convenuta, nel suo parere datato 28 ottobre 2014, respinge dal punto di vista formale la questione se il ricorso fosse stato presentato entro i termini previsti. La decisione contro la quale veniva presentato il ricorso era stata spedita in data 24 giugno 2014. Secondo il protocollo di spedizione della Posta Svizzera, in data 25 giugno 2014 la spedizione arrivava al punto di confine dell'Italia, paese di destinazione. Se la spedizione sia stata correttamente ricevuta dalla Ricorrente in Italia non può essere desunto dal protocollo di spedizione in oggetto, ma tale aspetto non deve necessariamente essere chiarito, in virtù del motivo di seguito esposto: Ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento della Commissione di ricorso CDPE e CDS del 6 settembre 2007, per analogia alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della Legge Federale sul Tribunale federale amministrativo (Legge sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32, in breve LTAF). Il procedimento di fronte al tribunale amministrativo è basato sull'Art. 37 LCA secondo la legge federale in materia di procedimenti amministrativi (RS 172.021; in breve PA). Ai sensi dell'art. 22a par. PA le scadenze di natura legale o formale calcolate in giorni tra l'altro non decorrono nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 agosto. Il termine per la presentazione del ricorso nel caso in parola è di 30 giorni ed è in ogni caso garantito nel rispetto delle vacanze dei tribunali con la presentazione del 30 luglio 2014. Ciò significa che il ricorso è stato presentato entro i termini previsti. Pertanto il ricorso deve essere preso in esame.
2. Per quanto concerne la verifica dell'equipollenza di un diploma straniero rispetto a un diploma conseguito in Svizzera, basandosi sul regolamento della CDPE sul riconoscimento dei diplomi stranieri del 27 ottobre 2006 (Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali), si applica la direttiva 205/36/CE. La verifica di un diploma straniero nel settore della psicomotricità avviene secondo gli standard minimi svizzeri previsti nel regolamento CDPE sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Logopedia e Terapia psicomotoria del 3 novembre 2000. Il riconoscimento di un diploma straniero può verificarsi sostanzialmente solo nel caso in cui la formazione conseguita all'estero, in relazione al livello di formazione, alla durata del corso di formazione e ai suoi contenuti da un lato e rispetto alla qualifica professionale dall'altro sia paragonabile al cor-

rispondente diploma conclusivo svizzero. Nel caso in cui sussistano differenze riferibili a livello, durata e/o contenuto tra il percorso formativo straniero e quello svizzero, lo Stato di accoglienza può richiedere interventi formativi integrativi, in conformità con quanto previsto dalle direttive vigenti.

3. La Convenuta confermava l'equipollenza del diploma della Ricorrente, con riferimento a livello e durata, rispetto a quanto previsto dal percorso formativo svizzero. Tuttavia essa opera un distinguo significativo laddove in relazione ai contenuti del percorso formativo stesso: mentre la formazione svizzera accanto alla pratica professionale in campo medico e terapeutico deve preparare per la professione pedagogica e terapeutica, il punto di forza della formazione italiana si ravvisa nel settore medico. Ciò non è contestato dalla Ricorrente, la quale argomenta tuttavia di avere compensato tale discrepanza formativa con il liceo da lei frequentato, con un'attività di tirocinio presso una scuola speciale e con un percorso formativo presso l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna. A riguardo la Convenuta dichiara che l'attività di stage condotta dalla Ricorrente prevedeva solo 300 ore e quindi solo 10 crediti ECTS. Pertanto le istituzioni sopra citate in cui la Ricorrente ha portato a termine il proprio corso di perfezionamento non sono una vera e propria scuola, tale per cui esse non sono adeguate a colmare le lacune relative alla professione pedagogica. La formazione liceale portata a termine dalla Ricorrente non può inoltre essere presa in considerazione, dal momento che si tratta di un percorso formativo secondario di II grado e non di una formazione nell'educazione superiore. In aggiunta la Convenuta fa notare di avere richiesto, in un altro caso, in relazione al riconoscimento del diploma italiano di terapia psicomotoria, una perizia presso il Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS). In tale perizia il CSPS era addivenuto alla conclusione che la formazione italiana era sostanzialmente diversa da quella svizzera e che il riconoscimento sarebbe stato possibile solo laddove fossero stati intrapresi con successo una serie di interventi formativi integrativi. La perizia citata si riferiva a un corso di studi perfezionato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Se tale percorso viene messo a confronto con quello della scuola universitaria frequentata dalla Ricorrente, si osserva che i due percorsi di formazione sono tra loro molto simili, nelle loro caratteristiche principali. Sulla base dei rispettivi attestati di studi si evince che nei due corsi di formazione rivestono un ruolo importante le

formazioni di ambito medico (chimica, biologia, anatomia, patologia generale, pediatria, psicologia), mentre l'area delle scienze dell'educazione, della pedagogia o dell'educazione speciale non viene trattata o non viene trattata in maniera accurata, come prevede il percorso formativo svizzero.

Le argomentazioni della Convenuta sono pienamente comprensibili e supportate da idonea documentazione. Dalla perizia prodotta dalla Convenuta è chiaro che l'area pedagogica prevista dalla formazione svizzera non è presa in considerazione in maniera analoga all'interno del percorso formativo italiano. Ciò non è contestato dalla Ricorrente. Resta da verificare se questa differenza possa ritenersi compensata a seguito dei corsi di formazione e di aggiornamento seguiti. Per farlo la Convenuta prende in considerazione l'attività di tirocinio indicata dalla Ricorrente: considerando le ore di tirocinio svolte, si giunge a un totale di 10 crediti ECTS conseguiti. A tale corso non potranno essere attribuiti ulteriori crediti. In particolare in relazione alle misure formative integrative non sarà possibile prendere in considerazione la formazione liceale, in quanto, come correttamente argomentato dalla Convenuta, non è stata completata nel settore dell'istruzione di grado superiore. Pertanto si concorda con quanto sostenuto dalla Convenuta che il perfezionamento realizzato presso l'istituto indicato dalla Ricorrente non è in grado di offrire, per sua stessa natura, alcun tipo di intervento formativo integrativo. La decisione della Convenuta secondo la quale era necessario prevedere una serie di percorsi formativi integrativi è quindi sostanzialmente corretta.

4. Nella sentenza impugnata la Convenuta spiega perché ritenesse che ai sensi della direttiva 205/36/CE sussistesse una significativa differenza tra il percorso di studi seguito dalla Ricorrente e il percorso formativo svizzero, tale da rendere necessario procedere a interventi formativi integrativi (si veda considerazione di cui sopra). A riguardo essa non precisava però in quale misura fosse necessario attuare percorsi integrativi, né motivava la misura che riteneva necessaria. Essa lascia esplicitamente la definizione dei crediti ECTS necessari all'istituzione formativa che sarà scelta dalla Ricorrente. Ai sensi dell'Art. 35 par. 1 PA, una decisione presa a carico deve comunque essere motivata al destinatario. Pertanto, la Convenuta in questo caso ha violato l'obbligo di motivazione. L'obbligo di motivazione, a sua volta, è un corollario del diritto fondamentale garantito al contradd-

dittorio. Il diritto al contraddittorio è di carattere formale, secondo la giurisprudenza dei Tribunali federali e la sua violazione, pertanto, di norma comporta l'annullamento della decisione interessata (cfr. ad es. DTF 121 I 232). La decisione della Convenuta in data 24 giugno 2014 deve quindi essere annullata e la controversia deve essere respinta alla Convenuta. A riguardo la Convenuta deve definire in maniera vincolante e motivata il numero dei crediti ECTS necessari ai fini dell'integrazione. Nel caso in cui la Convenuta non fosse in grado di definire il numero di crediti ECTS necessari ai fini dell'integrazione, spetta a lei delegare tale attività a un'istituzione formativa corrispondente. Essa è comunque tenuta a garantire, nell'ambito della propria decisione, che in caso di disaccordo la Ricorrente - la Ricorrente non è d'accordo con il numero di crediti ECTS definiti dall'istituzione formativa - possa richiedere l'adozione di una decisione supplementare da parte della Convenuta, ugualmente impugnabile.

5. Considerando che la decisione da parte della prima istanza può essere annullata in virtù delle considerazioni sopra esposte, si ritengono nulle ulteriori considerazioni in merito a singoli aspetti della decisione. Tuttavia si fa notare alla prima istanza, in relazione alla nuova decisione che dovrà emettere, che l'esclusione della ripetizione di un intervento integrativo non superato si pone in contraddizione con quanto espresso nel par. 2 della sua decisione del 24 giugno 2014. L'Art. 7 par. 5 dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali prevede la possibilità di ripetere una volta un intervento integrativo non superato. Non sono evidenti le ragioni per cui nel caso in parola ciò debba essere escluso né la Convenuta motiva tale posizione.
6. Sulla base dell'esito del procedimento (annullamento della decisione impugnata), si dispone il rimborso dell'anticipo dei costi per un importo pari a Fr. 1'000.-- corrisposto dalla Ricorrente.



### **C. Decisione**

1. Viene annullata la disposizione del 24 giugno 2014.
2. La controversia viene quindi respinta alla luce delle considerazioni della Convenuta.
3. Alla Convenuta sarà rimborsato il contributo spese di Fr. 1'000.-- da lei sostenuto.
4. La presente decisione sarà comunicata alle parti mediante posta raccomandata.
5. Rimedi di diritto

Per la commissione di ricorso:

---

Susanne Vincenz-Stauffacher

---

Gaby Schmidt